

XXII.

TORNATA DEL 5 MARZO 1874

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge forestale* — *Spiegazioni del Relatore sugli alinea secondo e terzo dell'articolo 2, e sugli alinea terzo e quarto dell'articolo 4, rimasti in sospeso* — *Nuova redazione dell'alinea secondo dell'articolo 2 ed accettazione del rinvio del quarto alinea modificato dell'articolo medesimo al titolo dei rimboschimenti* — *Dichiarazioni del Relatore circa l'emendamento proposto dal Senatore Sanseverino al comma terzo e l'aggiunta proposta dal Ministro di Agricoltura e Commercio al comma quarto dell'art. 5* — *Dichiarazioni del Ministro* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore Sanseverino* — *Dichiarazione del Senatore Amari, prof.* — *Approvazione del secondo capoverso dell'articolo 2, nuovamente redatto e dell'intero art. 2* — *Rinvio del quarto comma al titolo dei rimboschimenti* — *Approvazione dei commi terzo e quarto dell'articolo 5 coll'aggiunta proposta dal Ministro, e dell'intero articolo* — *Presentazione di due progetti di legge, uno dei quali è dichiarato d'urgenza* — *Mozione del Senatore Gadda all'articolo 12* — *Spiegazioni del Relatore* — *Ritiro della mozione del Senatore Gadda* — *Nuove spiegazioni del Senatore Torelli* — *Domande e proposta soppressiva del Ministro al secondo capoverso, accettata dalla Commissione* — *Approvazione dell'articolo 12* — *Variante proposta dal Relatore all'articolo 13, accettata dal Ministro* — *Approvazione dell'articolo e del successivo articolo 14* — *Approvazione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, rimasto in sospeso e che costituirà l'art. 15* — *Correzioni proposte dal Senatore Tabarrini in nome della Commissione all'articolo 16* — *Emendamento proposto dal Senatore Trombetta, appoggiato* — *Osservazioni del Ministro contro l'emendamento* — *Ritiro dell'emendamento Trombetta* — *Approvazione degli articoli 16 e 17* — *Emendamento proposto dal Ministro all'articolo 18, accettato dalla Commissione* — *Emendamento proposto dal Senatore Trombetta all'articolo 18, accettato dalla Commissione e dal Ministro* — *Appunti del Senatore Vitelleschi, ai quali risponde il Ministro* — *Variante proposta dal Senatore Amari, prof., oppugnata dal Relatore* — *Proposta del Ministro di Grazia e Giustizia di rinvio dell'articolo alla Commissione* — *Emendamento proposto dal Senatore Gadda* — *Osservazioni del Relatore e rinvio degli articoli 18 e 19 alla Commissione* — *Variante proposta dal Ministro all'art. 20, accettata dalla Commissione* — *Rinvio alla Commissione dell'articolo 20* — *Proposta del Senatore Scialoja di rinvio alla Commissione anche dell'articolo 21, approvata.*

La seduta è aperta a ore 3.
È presente il Ministro d'Agricoltura, Industria
e Commercio, e più tardi intervengono i Mini-

stri dei Lavori Pubblici, di Grazia e Giustizia
e dell'Interno.

Il Senatore, Segretario, MANZONI dà lettura

del processo verbale della tornata antecedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

Il Senatore Antonini chiede un congedo di quindici giorni per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Seguito della discussione sul progetto di legge forestale.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge forestale.

Il Senato ricorda che alcune disposizioni di questo progetto di legge sono rimaste in sospeso e vennero rinviate alla Commissione. Queste sono: il secondo e terzo capoverso dell'articolo 2, ed il terzo e quarto capoverso dell'articolo 4.

Interrogo l'onorevole Relatore della Commissione se i membri che la compongono si siano messi d'accordo sulla nuova redazione di questi capoversi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto al secondo capoverso che ora diventa terzo capoverso dell'articolo 2: « *S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni a viti, olivi ed altre piante arboree fruttifere* » ieri si sono tenute in sospeso due questioni; l'una sul posto che dovesse competere a queste disposizioni; l'altra, se all'esclusione si dovesse aggiungere il sommaco.

Quanto al posto di questa disposizione, la Commissione non consentirebbe alla proposta fatta di portarla al Titolo del rimboschimento, perocchè qui non trattasi appunto di provvedimenti concernenti il rimboschimento, ma trattasi di una eccezione la quale si riferisce a tutta insieme la legge; quindi sembra avere il suo competente posto in questa disposizione generale.

Quanto alla proposta di aggiunta che si è fatta relativamente al sommaco, la Commissione dovette capacitarsi dell'importanza della proposta medesima per la vasta estensione che ha questa coltivazione soprattutto in Sicilia, dove nella sola Provincia di Palermo la detta pianta che nell'anno 1852 occupava una superficie di ettari 8714 oggi ne occupa 20,630, e questo perchè somministra ricco prodotto e d'altra parte è pianta, in fatto di terreno, di facile accon-

ascende in media da 1678 a 2135 chilogrammi per ettaro e per anno. La produzione attuale nella provincia di Palermo ascende a 39 milioni di chilogrammi; e la sola esportazione da questa Provincia ammontò nel 1870, pel sommaco macinato, a 14,627,650 chilogram.; non macinato 2,234,087. Nel 1872 arrivò pel solo macinato a 18,657,655.

Ma quando la Commissione fu al punto di formulare l'emendamento, s'imbattè in una difficoltà, e cioè che col nome di sommaco vengono indicate in Italia anche altre coltivazioni per cui non vi sarebbero le stesse ragioni di eccezione; di questo *rhus* (come è il termine scientifico) ce n'è un altro indigeno che si estende perfino nella parte settentrionale d'Italia, e poi ve ne sono parecchie specie di esotico. La Commissione si preoccupò di questo: che col mettere specificatamente *il sommaco* si veniva con ciò solo ad escludere altre piante che potessero avere la stessa ragione di eccezione, e volendosi nominare tutte, evidentemente si andava incontro ad una difficoltà legislativa grandissima.

La Commissione credette di trovare una soluzione legislativa corrispondente allo scopo e all'indole della legge con questa diversa redazione. Quali sono i terreni che la legge concerne in generale? I terreni a bosco. Qual'è per tutti gli scrittori di cose forestali ed anche per le nozioni comuni, che se ne hanno, il carattere distintivo del bosco? Chè vi sia prevalente in generale la produzione legnosa. Dunque quali alberi restano esclusi? Restano escluse le piante arboree, le quali danno frutto o sono di uso industriale, ossia in altri termini, quelle piante la cui produzione prevalente non è il legname, ma è invece il frutto e la foglia, come sarebbe il caso del sommaco. Qual'è lo scopo dell'eccezione la quale viene ammessa in quest'articolo della legge? Lo scopo dell'eccezione si è che essendovi queste piante arboree, sebbene non siano piante il cui prodotto principale è il legname, si raggiunga del pari lo stesso effetto, perchè anche quelle piante tengono unito il terreno.

Quindi parve alla Commissione che non ci fosse alcun male nell'aggiungere invece del sommaco nominativamente, specificatamente, la designazione generica « di piante ad uso industriale. »

Però, siccome potrebbe avvenire, che anche

col mettere una sola vite, un solo ulivo, una sola delle piante qualunque cui si riferisce l'eccezione, si arrivasse a sottrarsi alle disposizioni della legge senza raggiungere lo scopo della legge stessa, parve opportuno specificare che si tratta di terreni, coltivati a vite, a ulivo o ad altra pianta fruttifera o industriale, perchè questa parola indica un sistema regolare di coltivazione ed esclude una pianta semplicemente isolata. Perciò la Commissione mantiene, come dissi, quel capoverso nell'articolo 2 come disposizione generale di legge, ed ora lo redigerebbe in questi termini:

« S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni coltivati a viti, olivi od altre piante arboree, fruttifere o d'uso industriale. »

Aveva sollevato qualche difficoltà il capoverso terzo, ora quarto dell'articolo 2, di cui la Commissione aveva accettato il rinvio al titolo che tratta del rimboschimento. La Commissione mantiene questo rinvio al titolo *Rimboschimenti*, e per ciò propone di aggiungerlo a quel capo come articolo 15.

Una qualche difficoltà in questo capoverso aveva sollevata anche la parola *isolatamente*, in quanto che non si comprendeva come isolatamente il Governo procedesse su terreno altrui a quest'opera di rimboschimento. Ma *isolatamente* era in opposizione al concorso con provincie e comuni. Però per maggior chiarezza, siccome nel capitolo del rimboschimento è precisamente distinto il caso in cui il Governo vi procede da se solo, o in concorso con provincie e comuni, e lì non vi può esser luogo a dubbio, la Commissione nell'introdurre questo articolo con questo capoverso che diventa l'articolo 15 nel capitolo dei rimboschimenti, si vale della stessa parola che in quel capitolo esprime veramente l'idea senza lasciar luogo al menomo dubbio, sostituendo alla parola *isolatamente*, la parola *direttamente*, dicendo cioè, *direttamente o in concorso con provincie e comuni*: il che vuol dire, procurerà il rimboschimento sui terreni altrui sia che il Governo vi proceda da sé, sia che vi proceda d'accordo e in concorso con le provincie e comuni. Dapprima pareva che questa disposizione potesse anche evitarsi, dicendosi che in via contrattuale si può già sempre convenire anche senza bisogno di una speciale disposizione di legge; ma poi parve che veramente si dovesse mantenere

perchè in via contrattuale non si darebbe luogo, nè valore a tutta la procedura, e a tutta la parte penale, che è contemplata nel presente progetto di legge, se una disposizione apposita di legge non lo concedesse.

Un'altra modificazione era stata proposta all'articolo 4, anzi due: una per parte del signor Ministro, l'altra per parte del Senatore Sanseverino.

Il Senatore Sanseverino proponeva che alla facoltà data « di permettere la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario », si aggiungesse anche la facoltà di concedere il permesso di questa coltivazione quando la natura dei luoghi la rendesse evidentemente utile.

La Commissione diede un grandissimo valore ai motivi da cui partiva la proposta del Senatore Sanseverino; d'altra parte però, considerando che in queste circostanze di luogo l'evidente utilità va in qualche modo a confondersi con la necessità, considerando che vi è nella legge il permesso di coltivare questi fondi nel caso che i proprietari provvedano ai mezzi opportuni per impedire qualsiasi danno, considerando infine che si è ristretta la legge a casi determinati, coll'escludere quell'ampia zona proposta in prima dal Ministero, temerebbe la Commissione che, con l'aggiungere l'emendamento proposto dal Senatore Sanseverino, a cui la Commissione pure sentivasi inclinata, forse senza che questa aggiunta sia necessaria per raggiungere quell'intento che il Senatore Sanseverino si propone, essa andrebbe invece più al di là dello scopo con gravissimo danno e disturbando completamente tutta l'economia della legge.

Dopo queste dichiarazioni della Commissione le quali dimostrano che è già fatto luogo nella legge a quelle considerazioni da cui il Senatore Sanseverino partiva, pare che si possa abbandonare questo emendamento, e sarei lieto che il Senatore Sanseverino si unisse alla nostra proposta.

Quanto all'aggiunta del Ministero essa consiste in questo, che quando insorga conflitto fra l'agente forestale ed i rappresentanti del corpo morale di cui si tratta di sottoporre il terreno ai piani di economia e che debbono essere approvati dal Comitato forestale provinciale, sentita la deputazione provinciale, debba la cosa

rimettersi al Ministero, sentito il Consiglio di Stato.

Parve alla Commissione superflua quest'aggiunta del Ministero in quanto che quando non è escluso nominatamente dalla legge, è sempre aperto il ricorso in via gerarchica; tuttavia nel caso che siavi dissidio, anche indipendentemente dal ricorso, può star bene che la cosa sia rimessa al Ministero per la sua decisione; quindi, se non altro, per maggior chiarezza la Commissione accetta l'aggiunta conforme alla proposta del Ministero, che in caso di conflitto sia rimessa al Ministero la decisione, sentito il Consiglio di Stato.

Non parmi ora aver altro a soggiungere intorno agli articoli che ieri vennero rinviati alla Commissione. Essa quindi attende le deliberazioni del Senato.

PRESIDENTE. Voglia aver la compiacenza di far pervenire le nuove redazioni al banco della Presidenza.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Anzi tutto ringrazio la Commissione di avere accolta l'aggiunta che io aveva l'onore di proporre all'articolo 4, del progetto di legge.

In quanto al modo con cui essa propone di soddisfare alla domanda di un'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Amari, io pure acconsento a quella forma da essa adottata; e mi unisco alla medesima per pregare il Senatore Sanseverino di non insistere nella sua proposta, perchè il fine che ha in mira sarebbe in quella guisa raggiunto.

Senatore **SANSEVERINO.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **SANSEVERINO.** Io ringrazio la Commissione di essersi occupata di quella mia aggiunta, e dopo le spiegazioni datemi, rinuncio interamente alla mia proposta e mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Il Senato rammenta che siamo rimasti al secondo capoverso dell'articolo 2. che si era proposto primieramente di spostare e poi di modificare. In quanto alla prima proposta fatta dal Senatore Amari di spostarlo, la Commissione insiste acciò sia lasciato al posto che occupa attualmente.

Il Senatore Amari aderisce al desiderio della

Commissione, oppure insiste egli nella sua proposta?

Senatore **AMARI, prof.** Sono perfettamente d'accordo colla Commissione, la cui nuova formula raggiunge lo scopo che io mi propongo.

PRESIDENTE. Il capoverso adunque dell'articolo, colle modificazioni introdottevi, sarebbe così concepito:

« Si intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni coltivati a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere o di uso industriale. »

Chi approva questo capoverso, abbia la compiacenza alzarsi.

(Approvato.)

Quanto al terzo capoverso dell'articolo 2., la Commissione ne ha fatto un articolo a parte, che formerà poi l'articolo 15.

Metto ai voti l'intero articolo 2. colle modificazioni che sono state introdotte.

Lo rileggo:

« Art. 2. Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante.

» S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni coltivati a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere, o d'uso industriale. »

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Perdoni, signor Presidente.

Qui ieri è stato aggiunto un altro capoverso che è quello il quale concerne i boschi che possono essere necessari per la salubrità di un paese o di una città.

PRESIDENTE. Rileggerò adunque l'articolo 2. con tutte le aggiunte:

« Art. 2. Sono sottoposte alle disposizioni della presente legge i terreni, la specie e situazione dei quali è tale, che il loro disboscamento o dissodamento per scoscendimenti, smottamenti, interramenti, frane e valanghe possa disordinare il corso delle acque, alterare la consistenza, o deteriorare le condizioni del territorio adiacente o circostante.

» Qualora il Consiglio provinciale col voto conforme del Consiglio sanitario provinciale reclami la conservazione di taluno dei boschi

siccome utili all'igiene, potrà, dietro parere del Consiglio di Stato, venir dichiarata la sua conservazione, ed essere assoggettato alla presente legge.

» S'intenderanno esclusi dalle disposizioni della presente legge i terreni coltivati a viti, olivi od altre piante arboree fruttifere o di uso industriale. »

Chi approva quest'articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo ora all'articolo 4:

« Art. 4. Nei terreni dei privati indicati all'articolo 2, ed in quelli che sono destinati ad essere imboschiti è vietato ogni dissodamento; il taglio dei boschi d'alto fusto e l'esercizio del pascolo sono sottoposti alla licenza dell'Amministrazione forestale, a meno che, pei poderi sopra i 100 ettari, non sia stato concordato un piano di economia fra il proprietario e l'Amministrazione forestale, ed approvato dal Comitato forestale provinciale, salvi del resto pei boschi cedui, e pe' poderi per cui non siasi concordato il piano di economia i regolamenti di cui l'articolo 21.

» Potrà però essere accordato il permesso di coltivarli, nel caso che il proprietario provveda ai mezzi opportuni per impedire danni, ed essi siano riconosciuti efficaci dall'Amministrazione forestale.

» Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario. »

Qui veniva la proposta dell'onorevole Senatore Sanseverino, il quale, soddisfatto delle risposte dell'onorevole Relatore, l'ha ritirata.

Proseguo la lettura dell'articolo:

« I terreni dei corpi morali saranno regolati da piani di economia compilati dall'agente forestale di concerto coi rappresentanti del corpo stesso, ed approvati dal Comitato forestale provinciale sentita la Deputazione provinciale. »

A questo capoverso la Commissione propone di aggiungere queste parole:

« In caso di conflitto sarà rimessa la decisione al Ministero, sentito il Consiglio di Stato. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Prima che si voti l'intero articolo, mi permetto dire che nel capoverso è incorso un errore materiale,

cioè, dove è indicato l'art. 21, deve dirsi invece art. 22.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro aderisce gli all'aggiunta che fa la Commissione?

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Aderisco; domando soltanto, se la Commissione consentisse, che si usi la parola *dissenso* in luogo di *conflitto*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione acconsente.

PRESIDENTE. Rileggerò l'ultimo capoverso dell'articolo con questa variante:

« In caso di dissenso sarà rimessa la decisione al Ministero, sentito il Consiglio di Stato. »

Chi approva questo capoverso così modificato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora metterò ai voti tutto l'articolo.

« Art. 4. Nei terreni dei privati indicati all'articolo 2, ed in quelli che sono destinati ad essere imboschiti è vietato ogni dissodamento; il taglio dei boschi d'alto fusto e l'esercizio del pascolo sono sottoposti alla licenza dell'Amministrazione forestale, a meno che, pei poderi sopra i 100 ettari, non sia stato concordato un piano di economia tra il proprietario e l'Amministrazione forestale, ed approvato dal Comitato forestale provinciale, salvi del resto pei boschi cedui e pe' poderi per cui non siasi concordato il piano di economia i regolamenti di cui l'art. 22.

» Potrà però essere accordato il permesso di coltivarli, nel caso che il proprietario provveda ai mezzi opportuni per impedire danni, ed essi siano riconosciuti efficaci dall'Amministrazione forestale.

» Potrà del pari, ove non siavi danno manifesto, essere permessa la coltivazione di cereali e tuberi alimentari, nei casi in cui le condizioni speciali delle popolazioni ivi abitanti rendessero ciò necessario.

» I terreni dei corpi morali saranno regolati da piani di economia compilati dall'agente forestale di concerto con i rappresentanti del corpo stesso ed approvati dal Comitato forestale provinciale, sentita la Deputazione provinciale.

» In caso di dissenso sarà rimessa la decisione al Ministero, sentito il Consiglio di Stato. »

Chi approva l'articolo 4 così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Presentazione di due progetti di legge.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dei Lavori Pubblici ha la parola.

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, relativo a maggiore spesa necessaria per compiere la rete delle strade nazionali nell'isola di Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro dei Lavori Pubblici della presentazione di questo progetto di legge, il quale sarà stampato e distribuito negli Uffici.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Per incarico del mio collega il Ministro della Guerra, ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, già votato dalla Camera dei Deputati, per approvare la leva sui nati nel 1854. Prego il Senato di volerlo discutere in via d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione di questo progetto di legge, fatta a nome del suo Collega il Ministro della Guerra, il qual progetto sarà distribuito agli Uffici.

Domandandone il signor Ministro l'urgenza, se non vi è osservazione in contrario, s'intenderà accordata.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Ritorniamo ora al progetto di legge. Siamo giunti all'articolo 11, ora diventato 12, che è così concepito :

TITOLO III. — Rimboschimenti.

« Art. 12. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio procurerà, sia direttamente, sia col concorso e di accordo con le Provincie ed i Comuni, il rimboschimento dei terreni che trovansi nelle condizioni indicate dallo articolo 1. della presente legge. A tale effetto può procedere ad espropriazione per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge.

» La dichiarazione di pubblica utilità, avrà luogo, nei singoli casi, con apposito Decreto

Reale, previo parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato.

» Avrà peraltro il proprietario il diritto di ricoltivare a bosco la proprietà che si vuole espropriare, nei modi e termini stabiliti dall'Amministrazione forestale, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori ed incominci i lavori stessi nel termine di mesi sei.

» L'Amministrazione forestale avrà il diritto di comprare, senza esservi autorizzata da apposita legge, terreni nudi allo scopo di rimboschirli. »

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io vorrei pregare la Commissione a voler considerare se in questo titolo *dei rimboschimenti* non sarebbe opportuno di aggiungere quelle disposizioni che si riferiscono ai rimboschimenti dei beni comunali. Io non so perchè, mentre discutiamo un progetto di legge su questa materia, ce n'abbia da esser all'ordine del giorno un altro che forma quasi un'aggiunta a questo, e che abbia ad essere discusso dopo separatamente. Mi pare che con ciò si tolga credito all'attuale progetto che stiamo discutendo. Io non so perchè la Commissione abbia creduto di tener divisi i due progetti di legge. È vero che sono nati divisi; ma quando comparve quello relativo ai terreni comunali, il progetto di legge forestale non stava ancora innanzi al Senato.

Allora io comprendeva benissimo come un nostro onorevole collega sentisse il bisogno di proporre alcuni provvedimenti speciali con un progetto di legge; ma ora che noi stiamo trattando la legge che verte appunto sulla materia dei boschi, perchè vorremmo fare un'altra legge speciale per i boschi comunali? Facciamo degli articoli speciali se crediamo che occorran dei provvedimenti speciali.

La Commissione se ne accorse, in modo che nominò un solo Relatore, come gli Uffici avevano nominata una sola Commissione, giacchè si tratta della stessa cosa.

Io ho cercato di rendermi qualche ragione del perchè si tenessero divisi questi due progetti di legge, ma non l'ho trovata. Mi fu detto che le disposizioni che riguardano il rimboschimento dei beni comunali sono disposizioni temporanee che hanno luogo soltanto per una volta;

ma se questa è la ragione della divisione dei due progetti di legge, io credo che essa non abbia molto peso.

Non è la prima volta che nei progetti vi s'inseriscono delle disposizioni transitorie, delle disposizioni temporanee. Noi facciamo spesso volte dei progetti di legge, le disposizioni dei quali, essendo destinate a provvedere a condizioni precarie, hanno valore soltanto per un tempo limitato; io quindi crederei, per economia della legislazione e per meglio condurre i nostri lavori, d'inserire quelle speciali disposizioni che si riferiscono al rimboschimento dei beni comunali, nel progetto di legge generale sulle foreste, che ora si discute.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione non credette dovere inserire in questo progetto di legge le disposizioni contenute in quello d'iniziativa dell'onorevole Senatore Torelli.

La Commissione seguì una giurisprudenza che venne ammessa in parecchi casi dal Senato, e anzi dirò meglio dal Parlamento in questo proposito, e poi si uniformò alle deliberazioni esplicite del Senato in questa particolare occasione.

La Commissione si uniformò prima di tutto alla giurisprudenza stabilita in proposito dal Parlamento, imperocchè il Parlamento vedendo pur troppo per prova le grandi difficoltà che si venga a capo finalmente di una legge forestale, ha dato parecchi esempi di procedere intanto con leggi speciali a quei provvedimenti che parevano più urgenti e possono stare da sé.

Il Parlamento ha dato questi esempi fin da quando con legge dell'anno 1868 tolse di mezzo certe disposizioni le quali maggiormente offedevano i principii di libertà. Questi esempi diede il Parlamento quando deliberò, essendovi pure dinanzi alla Camera dei Deputati il progetto di legge forestale, la legge speciale che vieta l'alienazione di certi boschi demaniali; e nelle considerazioni che si sono adottate, tanto nella Camera dei Deputati come nel Senato, per giustificare che quel progetto andasse da sé senza aspettare la votazione del progetto di legge generale, si è appunto detto che quel provvedimento speciale, non andando incontro a quelle difficoltà che avrebbe poi trovato; e pur troppo trovò; il progetto di legge generale,

era bene che intanto avesse corso da sé. La esperienza dimostrò che non male si appose il Parlamento, perchè il progetto di legge forestale è ancora in discussione; e se il Parlamento avesse aspettato il divieto di alienazione di certi boschi dello Stato quando si fosse già votato il progetto di legge generale, non è chi non vegga a quali pericoli si sarebbe andati incontro.

Questa identica giurisprudenza seguì il Senato in questa stessa sessione quando essendovi dinanzi al Senato il progetto di legge generale procedette all'approvazione intanto della legge che affranca dai diritti d'uso i beni demaniali inalienabili. S'aggiunga che oltre all'essersi la Commissione attenuta a questa giurisprudenza, che non solo è giurisprudenza del Senato, ma del Parlamento, si attenne alla deliberazione speciale che ebbe luogo in quest'occasione appunto, quando si venne alla nomina della Commissione per riferire sopra il progetto di legge forestale e sopra gli altri due progetti speciali che stavano dinanzi al Senato, cioè quello per l'affrancamento dei boschi demaniali dalle servitù d'uso e quello d'iniziativa del Senatore Torelli.

In quell'occasione il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, domandò al Senato che fosse rimesso l'esame dei tre progetti ad una sola Commissione, ma fece questa proposta nel senso che quei tre progetti dovessero coordinarsi, non già nel senso che se ne facesse una sola legge.

Infatti allora il Senatore Torelli acconsentì alla proposta del Ministro, ma nella impazienza di vedere attuata la sua nobile idea, dichiarò che acconsentiva a che fosse rimesso l'esame del suo progetto ad una sola Commissione perchè fosse coordinato col progetto di legge generale, ma sotto condizione che dovesse però restare sempre da sé.

E quando l'onor. Presidente (e questo risulta dagli Atti del Senato) sottopose alla deliberazione del Senato la proposta del Ministro che questi tre progetti fossero rimessi ad una sola Commissione per la necessità di coordinarli fra di loro, si servì di espressioni che non lasciano luogo a dubitare che i tre progetti dovessero rimanere distinti; e così poi intese il Senato quando diede corso da sé al progetto di legge per l'affrancamento dei boschi demaniali dalle servitù d'uso.

Ma havvi ancora di più: lo scopo della legge

d' iniziativa del Senatore Torelli e le disposizioni di quella legge sono d' indole diversa dalle disposizioni della legge forestale; la proposta del Senatore Torelli che la Commissione mantiene e domanda al Senato che sia discussa, e già trovata all' ordine del giorno, subito dopo la legge generale, concerne però non già la preservazione dei boschi, che è lo scopo della legge generale forestale, ma particolarmente la vendita dei beni comunali incolti, per cui ognuno vede come si entrerebbe in un ordine diverso di considerazioni.

Io ho già accennato nella discussione generale che il progetto di legge Torelli, oltre a tutte le considerazioni le quali si possono riferire all' idoneità di questi provvedimenti in ordine all' imboscamento, concerne pure altre questioni che possono presentarsi in generale sulla vendita dei beni comunali.

Quindi per non esporre il progetto di legge d' iniziativa del Senatore Torelli a quei ritardi cui andrebbe forse esposto se, trattandosi di una legge lunga come questa, la Camera dei Deputati non avesse in questa sessione campo ad approvare il progetto di legge forestale...

Senatore GADDA. Domando la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*... mentre potrebbe invece essere approvato il progetto di legge Torelli, come più semplice, e conformemente ad altri precedenti del Parlamento, ed anche in omaggio alla deliberazione già presa dal Senato propriamente su questo proposito, quando si divenne alla nomina della Commissione; la Commissione pensa che il discutere adesso il progetto di legge Torelli non farebbe che intralciare l'andamento generale della legge in modo che a vece di giovare alla buona economia della legge non potrebbe che alterarla ed alterarla gravemente, per cui preghe- rei il Senatore Gadda a voler recedere dalla sua massima.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Le considerazioni espote dal signor Relatore confesso che non mi hanno interamente convinto. Queste considerazioni sarebbero buonissime se oggi non discutessimo il progetto di legge; bisognerebbe supporre che il progetto di legge che stiamo discutendo troverà degli ostacoli nel suo corso e non potrà arrivare alla sua esecuzione, e che invece l'altro progetto che non è ancora discusso andrà isolatamente e felicemente in porto; di ciò io du-

bito molto. Ma di una cosa però mi sono convinto, cioè, che la Commissione ha studiato con grande diligenza questo progetto, per cui, a quelle ragioni che oggi addusse io non debbo dubitare che ne avrà delle altre buonissime da aggiungere. Quindi se essa mantiene la sua proposta, io non insisto nella mia, intieramente affidandomi a quello studio ed a quella diligenza di cui, nella discussione di questo progetto di legge, la Commissione ci ha dato così perseveranti e luminose prove.

PRESIDENTE. Il Senatore Gadda dunque non insiste nella sua proposta.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Potrei cominciare col ringraziare l'onorevole Gadda perchè ha receduto dalla sua proposta; ma siccome pare che egli desideri qualche altra ragione, io mi permetterò di aggiungere una brevissima.

Quando noi imponiamo ai privati o corpi morali che già posseggono dei beni o dei boschi, dei vincoli, noi dobbiamo procedere cauti-ssimi, e non andare al di là di quanto si ritiene strettamente necessario, ma quando invece le proprietà sono ancora a vendersi, allora si può andare ad un limite assai più in là; noi possiamo dire, per esempio, in quel pendio che non rappresenta che un 25 o 30 per cento si può permettere che non ci sia vincolo forestale; ma nel caso di vendita invece possiamo dire ai Comuni: giacchè avete questo grande beneficio della vendita di beni, che oggi non vi rendono nulla, fate anche un altro beneficio che sarà comune a tutti e vendete con obbligo di rimboscamento come norma generale.

Ecco come con un contratto regolato da legge speciale noi raggiungiamo uno scopo più lato senza ledere i diritti di nessuno, mentre che dopo non si potrebbe più raggiungere, in quanto che dopo cadrebbero quei beni sotto la legge generale, la quale ha dovuto essere più mite nell'imporre obblighi d'imboscamento.

Spero, se mi sono bene espresso, che ciò valga a persuadere il nostro onorevole collega.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Io ringrazio l'onorevole Senatore Torelli della gentilezza che ha avuto di soggiungere queste ulteriori considerazioni a tranquillare l'animo mio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola per fare due semplici domande.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Devo anzitutto pregare sia fatta una rettificazione: la citazione dell'articolo nel progetto ministeriale si riferiva alla forma in cui era primitivamente presentato il progetto stesso; ora questa citazione non calza più, perchè avendo quell'articolo 1° subito una divisione per opera della Commissione, le disposizioni a cui accenna l'articolo 12, che ora si discute, sono quelle dell'articolo 2°, che venne già approvato.

Inoltre, nel secondo paragrafo di questo articolo 12 si accenna ad un *parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato*.

Il Governo certamente non provvederà in nessuno di questi casi senza aver sentito quel Consiglio che è il più competente a dar parere intorno a questa materia; ma siccome il Consiglio dell'Agricoltura è un'istituzione puramente amministrativa, che non ha alcun fondamento organico in una legge, mi parrebbe poco corretto citarlo in un articolo di legge; proporrei quindi di togliere nel secondo paragrafo dell'articolo 12 le parole: *del Consiglio di Agricoltura*, rimanendo sempre la disposizione che si debba sentire il parere del Consiglio di Stato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione acconsente alle osservazioni e proposte dell'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo 12 emendato dalla Commissione d'accordo col signor Ministro per metterlo ai voti:

« Art. 12. Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio procurerà, sia direttamente, sia col concorso e di accordo con le Provincie ed i Comuni, il rimboscimento dei terreni che trovansi nelle condizioni indicate dallo articolo 2. della presente legge. A tale effetto può procedere ad espropriazione per causa di pubblica utilità, nei modi prescritti dalla legge.

» La dichiarazione di pubblica utilità, avrà luogo, nei singoli casi, con apposito Decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato.

» Avrà peraltro il proprietario il diritto di ricoltivare a bosco la proprietà che si vuole espropriare, nei modi e termini stabiliti dal-

l'Amministrazione forestale, purchè ne faccia dichiarazione prima del cominciamento dei lavori ed incominci i lavori stessi nel termine di mesi sei.

» L'Amministrazione forestale avrà il diritto di comprare, senza esservi autorizzata da apposita legge, terreni nudi allo scopo di rimboschirli. »

Chi approva quest'articolo così emendato, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 13. La Deputazione provinciale, oltre la facoltà concessale dall'art. 113 della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, può rendere obbligatorio, previo avviso o sulla proposta del Comitato forestale, il rimboscimento dei terreni comunali, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2, e salve le speciali disposizioni della legge per la vendita dei beni comunali incolti coll'obbligo di rimboscimento. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Siccome il progetto di legge per la vendita dei beni comunali incolti non è stato ancor approvato dal Senato, e perciò non è legge, conviene togliere da questo articolo l'ultima clausola, e terminarlo alle parole: *nelle condizioni previste dall'art. 2*.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Se questa proposta non fosse stata fatta dall'onorevole Relatore della Commissione, l'avrei fatta io medesimo; e sono lieto che essa venga da lui che ha proposto l'approvazione del progetto di legge del Senatore Torelli ed ha testè risposto alle obiezioni dell'onorevole Gadda intorno al tener spartiti i due progetti; giacchè in tal guisa non può nascere dubbio che la soppressione delle parole che sono alla fine dell'art. 13 nasconda un sentimento di avversione verso il progetto, dovuto all'iniziativa dell'onorevole nostro collega.

Intorno a che mi piace dire che l'onorevole Torelli, e nell'ordine morale e nell'ordine politico, a cominciare dai famosi *Pensieri di un anonimo lombardo*, e venendo fino a questi argomenti d'interesse economico e materiale ci ha avvezzi a dover riconoscere in lui una intel-

ligente ed operosa virtù d'iniziativa, avvalorata da una meravigliosa costanza nel proseguire grandi fini.

E come egli vide già, contro l'opinione di molti uomini politici e di finanza, aperta al rinascente commercio italiano la via dell'Istmo di Suez; come l'anonimo lombardo vide trionfare le sue idee, non solo fino alla indipendenza ed alla liberazione della Lombardia, ma anche alla liberazione ed indipendenza di tutta Italia, gli auguro che le sue sollecitudini pel miglioramento delle condizioni forestali del nostro paese sieno coronate di successo; per guisa che, chiunque nell'avvenire vegga verdeggianti foreste in quei monti, che ora intristiscono col loro squallore, sia costretto a ricordare con riconoscenza il nome del nostro collega Senatore Torelli.

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 13 così modificato, per metterlo ai voti:

« Art. 13. La Deputazione provinciale, oltre la facoltà concessa dall'art. 113 della legge del 20 marzo 1865, Allegato A, può rendere obbligatorio, previo avviso o sulla proposta del Comitato forestale, il rimboscimento dei terreni comunali, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2. »

Chi approva questo articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

« Art. 14. La Direzione delle opere di rimboscimento fatte a carico cumulativo del Governo, delle Provincie e dei Comuni è affidata ai Comitati forestali.

» Un apposito capitolo nel Bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, provvederà alle spese di cui nel presente Titolo. »

(Approvato.)

A questo punto va collocato l'ultimo alinea dell'art. 2 che è rimasto in sospeso e che costituirà l'art. 15. Ne do lettura:

« Art. 15. Le disposizioni della presente legge, potranno essere applicate, in via contrattuale, su quei terreni al rimboscimento dei quali provvegga il Governo, isolatamente o in concorso con Provincie e Comuni. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Invece che *isolatamente* si deve dire *direttamente*.

PRESIDENTE. Tutta la modificazione da farsi a questo articolo, consiste dunque soltanto nel sostituire alla parola *isolatamente* la parola *direttamente*.

Rileggo l'articolo con la modificazione accennata:

« Art. 15. Le disposizioni della presente legge potranno essere applicate in via contrattuale su quei terreni, al rimboscimento dei quali, provvegga il Governo direttamente, o in concorso con Provincie e Comuni. »

Chi approva questo articolo così modificato, si alzi.

(Approvato.)

Si passa al Titolo IV.

TITOLO IV. — *Disposizioni penali e di polizia.*

« Art. 16. Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero continuerà a coltivare uno dei terreni indicati nell'articolo 1, e non eseguirà le opere di cui all'articolo 3, sarà condannato ad una multa di L. 250 a 1000 per ogni ettaro di terreno dissodato, disboscato o coltivato, ed a rendere salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza. »

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. In questo articolo la Commissione proporrebbe due correzioni: la prima riguarda il rinvio all'articolo 1, mentre il rinvio deve essere all'articolo 2; la seconda riguarda la penalità; in luogo di *multa* deve esser detto: *pena pecuniaria*. Le ragioni sono evidentissime, e mi pare che non sia il caso di esporle al Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Vi è pure un'altra correzione a farsi ove dice: *articolo 3* deve dire: *articolo 4*.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Trombetta.

Senatore TROMBETTA. Avevo chiesto la parola sulle penalità delle quali è questione in questo articolo; ma prima di parlare, amerei sapere quale è la precisa portata della modificazione nuovamente introdotta dalla Commissione nell'articolo, poichè non l'ho potuta intendere esattamente.

PRESIDENTE. Si è proposto che invece delle parole: *sarà condannato ad una multa*, si dica: *sarà condannato ad una pena pecuniaria*.

Senatore TROMBETTA. Se il Senato me lo consente, dirò brevi parole e non abuserò della sua cortesia.

Le discipline penali sono naturalmente la parte più importante di qualunque legge, ed anche della legge presente, non ostante la scienza a cui sono informate le precedenti disposizioni; esse costituiscono la parte più importante, in quanto che sono come un cerchio di ferro che stringe ed assicura l'intero edificio. Se il cerchio si rallenta, l'edificio si sfascia, se il cerchio è troppo stretto, finisce gradatamente per cedere.

A questo riguardo molto opportunamente il Relatore della Commissione nella sua splendida Relazione, che ho letta per dovere, e più volte riletta per crescente entusiasmo, molto opportunamente ha osservato che la penalità, smettendo il rigore, non pregiudica all'efficacia della legge: ed ha ragione, perchè non è la severità delle pene, ma la sicurezza della sua azione che garantisce l'osservanza della legge.

Diffatti è dimostrato da una lunga esperienza che le pene soverchiamente severe trovano difficilmente applicazione, talmente che si può dire che anzichè impedire le infrazioni, le pene severe favoriscono, oso dire, l'impunità. Non dobbiamo d'altronde dimenticare l'indole delle presenti infrazioni, in quanto che convien dire ch'esse sono d'un'indole affatto speciale.

Io ho assistito or son due anni, come Deputato, ed ho preso qualche parte alla discussione di un simile progetto di legge, lungamente e tempestosamente dibattuto, e poi miseramente naufragato nell'altro ramo del Parlamento con generale sorpresa; e se ho veduto con viva soddisfazione che l'onorevole signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio con molta industria e con molta sapienza ha avviato il presente progetto di legge sopra acque più tranquille, ed è finora riuscito, e riuscirà ancora ad evitare gli scogli e le secche, mi ha alquanto sorpreso che egli non siasi punto arrestato alla parte ed alle disposizioni penali, dalle quali non è molto probabile che l'altro ramo del Parlamento si disponga così facilmente a recedere; e siccome preme al Governo e preme egualmente al paese che vi sia finalmente in tutto il Regno una legge uniforme che governi le foreste, io prepongo alcune lievissime modificazioni nello scopo appunto di togliere gli ostacoli che possono at-

traversare il corso di questo progetto di legge. E questo, lo dico francamente, è l'unico scopo della mia mozione.

La penalità per le infrazioni contemplate nel presente articolo, se non erro, e credo di non errare, avanti la Camera dei Deputati fu proposta da lire 250 a lire 500. Parmi che questa sia stata la proposta del Ministero, ma potrebbe anche essere stata quella della Commissione.

Però la Camera dei Deputati, dopo lunga e profonda discussione, ha votato la penalità nella sola misura di lire 100 estensibile a lire 250.

Vede il Senato qual grave differenza esiste tra la penalità votata dall'altro ramo del Parlamento, e quella che viene ora proposta al Senato nel presente progetto.

Io però confesso francamente che il limite a cui discese la Camera dei Deputati non mi sembra accettabile; inquantochè non risponde abbastanza al bisogno di quella latitudine che è indispensabile nei giudizi per conformare la penalità alle singole circostanze della infrazione; quindi io proporrei al Senato di stabilire la pena da lire 100 a lire 500, invece di quella stata proposta nel presente progetto da lire 250 a 1000.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Trombetta a compiacersi di mandare la sua proposta al banco della Presidenza.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola mi permetta signor Ministro che io rilegga la proposta dell'onorevole Senatore Trombetta.

« Il proprietario, il quale dissoderà, disboscherà, ovvero continuerà a coltivare uno de' terreni indicati nell'articolo 2, o non eseguirà le opere di cui all'articolo 4, sarà condannato ad una pena pecuniaria da lire 100 a 500 per ogni ettaro di terreno dissodato, disboscato o coltivato, ed a rendere salda e boscosa la terra istessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza. »

L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Non occorre che io ricordi al Senato che le pene in tanto sono efficaci in quanto pongono un serio riparo o controstimolo a delinquere; e che una pena pecuniaria non è efficace quando la pena minacciata lascia ancora in definitiva

un vantaggio a chi deliberatamente infrange la legge.

Se un proprietario abbia un ettaro di terreno sul quale sieno alte piante di quercia, fa il suo conto di ciò che può ricavare vendendo questi alberi che egli atterra in contravvenzione alla legge, e lo paragona alla multa da cui è colpito: ove gli resti un guadagno netto, in seguito al calcolo del tornaconto personale, egli non si asterrà dal contravvenire alla legge.

Anche mantenendo la multa a quell'elevatezza che proponeva il Ministero, non s'impedirà sempre che non ci sia un certo materiale tornaconto a contravvenire alla legge; ma i casi ne quali ci sarà tornaconto ad esporsi alla pena, quando sia accettata la proposta del Ministero sarebbero diminuiti del 50 0/0, in confronto di quel che sarebbero, quando la massima pena, secondo la proposta dell'onorevole Trombetta, fosse ridotta da lire 100 a 500.

Quindi io pregherei il Senato a mantenere il *maximum* della pena in lire 1000 affinché la pena pecuniaria riesca efficace.

Piuttosto, siccome può trovarsi una grande varietà di circostanze di fatto intorno ai terreni sui quali si commettano le contravvenzioni, io non disseatirei di diminuire di alquanto il *minimum* della pena; per esempio, l'onorevole Senatore Trombetta proponeva una multa da 100 a 500 lire, ossia proponeva che la multa potesse quintuplicarsi, mentre nel progetto del Ministero non si va che al quadruplo; ed io consentirei che il *minimum* fosse di 200, restando il *maximum* di 1000 lire per ettaro.

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. In seguito alle osservazioni dell'onorevole Ministro, quantunque io sia convinto che la sua proposta sarebbe stata utile, io non insisto nella mia proposta, giacché con essa io non aveva altra intenzione che quella di meglio assicurare la sorte di questo progetto.

L'onorevole Ministro, che ricusa il mio emendamento, non ha in ciò meno interesse di me, seppure non lo ha maggiore. Io aveva da fare altre proposte di simil natura ai successivi articoli, ma persuaso qual sono che l'onorevole signor Ministro mi opporrà le medesime considerazioni, dichiarò di rinunziarvi.

Solo mi permetto di osservargli rispettosamente che è affatto inutile di stabilire una penalità che il giudice ha la facoltà di applicare e di non applicare quando si ha la certezza che non sarà mai applicata. Questo lo dico per la lunga esperienza acquistata a questo riguardo.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo colle modificazioni proposte:

« Art. 16. Il proprietario il quale dissoderà, disboscherà, ovvero continuerà a coltivare uno dei terreni indicati nell'articolo 2, o non eseguirà le opere di cui all'articolo 4, sarà condannato alla pena pecuniaria di L. 250 a 1000 per ogni ettaro di terreno dissodato, disboscato o coltivato, ed a render salda e boscosa la terra stessa entro il termine di 18 mesi dalla data della sentenza.

» Se la estensione del terreno dissodato, disboscato o ricoltivato sarà minore di un ettaro la pena potrà applicarsi in proporzione, ma non mai discendere al di sotto di lire cinquantuna. »

Chi approva quest'articolo così modificato, sorga.

(Approvato.)

« Art. 17. Se entro diciotto mesi dalla condanna il terreno di cui sopra non si sarà efficacemente disposto al rinsaldamento od imboscamento di cui al predetto articolo 3, il Prefetto della provincia ordinerà all'agente forestale una perizia dei lavori occorrenti all'uopo e la farà quindi notificare al contravventore il quale entro un mese dalla data della notificazione dovrà fare il deposito presso la Segreteria della Prefettura della somma corrispondente alla spesa prevista, e quindi lo stesso Prefetto farà direttamente eseguire i lavori, terminati i quali, richiamerà il contravventore al pagamento di ogni maggior spesa che fosse risultata necessaria.

» Non effettuandosi il deposito, e quando riesca insufficiente, la somma dovuta sarà riscossa con le norme stabilite per la esazione delle contribuzioni dirette. »

In quest'articolo ove nel 1. alinea è detto: di cui al predetto art. 3, ecc. sarà detto articolo 4, ecc.

Chi approva questo articolo, si alzi.

(Approvato.)

« Art. 18. I privati proprietari, i quali nei boschi indicati all'articolo 2 procederanno a tagli senza licenza, o contrariamente al piano

di economia, saranno puniti con una multa al decuplo del danno commesso, salve del resto il procedere in conformità ai regolamenti di cui l'art. 21.

» La pena non sarà inferiore al quadruplo se trattasi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale, e se il reato sia stato commesso in tempo di notte. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.
Nell'articolo proposto dal Ministero erano considerate specificatamente molte forme e molti modi di contravvenire a questa legge. L'articolo ministeriale diceva:

« I privati, proprietari, i quali nei boschi indicati nell'articolo 1. procederanno a tagli senza licenza o contrariamente al piano di economia, commetteranno guasti, danno o deterioramento qualunque, mutilando, diramando, scorzando, intaccando alberi, estraendo succhi, ecc., saranno puniti, con quel che segue. »

Nel suo progetto la Commissione dice: *I privati proprietari i quali nei boschi indicati all'articolo secondo procederanno a tagli senza licenza o contrariamente al piano di economia saranno puniti, ecc.* Dunque per andare contro al piano d'economia e per essere reputato contravventore alla legge forestale, bisogna a dirittura tagliare l'albero, altrimenti si va impuniti da pena.

Questo non può essere di certo l'intendimento della Commissione; se altrimenti fosse, io dovrei esserne molto preoccupato: imperocchè, in faccia alle leggi vigenti, dove avvengono dei casi di contravvenzione, quando le leggi non hanno preveduto il guasto che si reca all'albero, ossia la ferita che si fa all'albero, dalla quale può conseguirne la morte, i tribunali d'ordinario assolvono il contravventore: non s'infligge pena, quando non si dimostri che l'albero è per terra.

Ora lo scrivere un' articolo di legge, che potesse avere questo effetto, di lasciare impuniti molti atti i quali hanno per conseguenza la perdita dell'albero, non importa se non immediatamente, in seguito al fatto colpevole commesso, sarebbe per certo una imprevidenza inesplicabile in una legge, la quale tende ad assicurare un buon regime alle nostre foreste, il quale sia da tutti osservato.

Pertanto, senza pretendere di ritornare a quelle specificazioni di casi pei quali si potrebbe incorrere nella multa anche per fatti inconcludenti, e dai quali non può venire alcun danno alla pianta, proporrei alla Commissione, che dopo aver detto, che incorreranno nella multa *quelli che procederanno a tagli senza licenza e contrariamente al piano di economia*, si aggiungesse: *oppure commetteranno guasti che possano produrre il deperimento dell'albero.*

Con questa frase, mentre si provvede ai fini della legge, si evita d'altra parte che la disposizione dell' articolo possa dar luogo ad angherie e vessazioni.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione, dal momento che la proposta del signor Ministro si limita ai termini da lui espressi, non ha difficoltà di accettarla, mentre per contro sarebbe contraria al ristabilimento della dicitura del primitivo progetto ministeriale.

Avverto poi, che cade qui l'avvertenza già fatta dall'onorevole nostro collega Tabarrini che alla parola *multa*, che leggesi in quest'articolo, devesi sostituire *pena pecuniaria*, ed aggiungo pure che anche qui deve la numerazione essere variata non corrispondendo più la citazione dell'articolo 21.

PRESIDENTE. La numerazione sarà ricorretta in seguito.

Faccio presente al Senato che la proposta del signor Ministro, accettata dalla Commissione, consiste nell'aggiungere alle parole:

« I privati proprietari, i quali nei boschi indicati all'art. 2 procederanno a tagli senza licenza, o contrariamente al piano di economia », che son le parole del testo ministeriale ammesso dalla Commissione, queste altre: « oppure commetteranno guasti che possano produrre il deperimento dell'albero », per cui l'articolo resterebbe così concepito:

« Art. 18. I privati proprietari, i quali nei boschi indicati nell'art. 2, procederanno a tagli senza licenza o contrariamente al piano di economia, oppure commetteranno guasti che possano produrre il deperimento dell'albero, saranno puniti con pena pecuniaria dal doppio al decuplo del danno commesso, salvo del resto

il procedere in conformità ai regolamenti di cui all'art. 22.

» La pena non sarà inferiore al quadruplo se trattasi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale, e se il reato sia stato commesso in tempo di notte. »

Senatore TROMBETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TROMBETTA. Ho chiesto la parola per avere uno schiarimento.

Nel capoverso di questo articolo io veggio che sono contemplati due casi ugualmente gravi; quello, cioè, di guasto e danno ad alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale, e quello se il reato sia stato commesso in tempo di notte.

Ora, a me pare che sia più provvido il sostituire alla congiuntiva *e*, che unisce i detti due casi, la disgiuntiva *o*, perchè si tratta di due distinte circostanze aggravanti. La pena più grave, stabilita in questo capoverso deve colpire tanto il guasto recato ad alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale, quanto i guasti e danni commessi di notte; tale mi sembra che sia l'intento del progetto; ma se non si sostituisce la disgiuntiva alla congiuntiva, il giudice non applicherà l'aumento di pena se non concorrono amendue le circostanze.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione accetta la sostituzione proposta dall'onorevole Trombetta. E giacchè ho la parola, avverto che qui, dove si dice: *con pena pecuniaria del decuplo*, bisogna riparare ad una omissione e dire: *con una pena pecuniaria dal doppio al decuplo*.

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI. Io vorrei sottoporre ai miei colleghi della Commissione, coi quali non ho avuto il tempo di parlare, ed al Senato alcune osservazioni sopra l'accettazione della aggiunta proposta dal signor Ministro, la quale a me pare che abbia una certa gravità e meriti serie riflessioni.

I casi che l'onorevole signor Ministro ha contemplati e che ci ha descritti quando ci ha indotti ad accettare l'aggiunta da esso proposta riguardano gli estranei che danneggiano, feriscono o ledono in alcun modo piante che non siano di loro proprietà; ma quando si tratta di un privato il quale usa del suo bosco,

io veramente andrei molto peritoso prima di mettere delle pene, perchè io che sono caldissimo propugnatore della necessità della legge forestale, e che non ho votato il primo articolo perchè non mi pareva all'altezza dello scopo che ci prefiggiamo, tuttavia io credo che lo scopo al quale dobbiamo limitarci si è che i boschi si mantengano, ma noi non abbiamo diritto di andare più in là.

È perciò io comprendo la redazione che ha fatto la Commissione quando ha detto che saranno puniti coloro i quali procederanno a tagli senza licenza o violeranno il piano di economia concordato con l'amministrazione forestale, ma francamente io non darò mai il mio voto per punire un proprietario che valendosi di quel che è suo, faccia quell'uso moderato, e compatibile con la sua conservazione, di un bosco che gli appartiene, e molto meno perchè svelga un ramo ad una sua pianta od anche la recida. Questa è la ragione perchè io accetto l'articolo della Commissione, ma senza l'aggiunta del signor Ministro, sembrandomi sia un invadere troppo la proprietà privata, se si arriva fino al punto che il padrone per i bisogni più immediati della sua amministrazione non abbia facoltà di toccare neppure ad un suo albero.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole signor Ministro.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'opposizione all'aggiunta da me proposta, fatta dall'onorevole Senatore Vitelleschi, mi prova una cosa sola, cioè che io non sono stato fortunato nello spiegare le ragioni dell'aggiunta.

Io ho voluto dire, che consentiva nella soppressione di quella parte dell'articolo da me proposto, la quale accennando a fatti di poca importanza, che possono essere accidentali, e di niuna dannosa conseguenza all'albero, e facendo ad essi corrispondere una multa, potea aprire adito ad angherie e vessazioni intollerabili.

Ma, egli, il Senatore Vitelleschi, il quale ammette che la legge possa vietare il taglio quando non sia permesso o non corrisponda al piano di economia, non so perchè poi voglia opporsi ad una disposizione esplicita della legge, la quale, non mira già a vincolare o ad impedire, com'egli disse, l'uso che il proprietario possa

fare di un ramo d'albero, ma tende solamente ad impedirgli di fare cosa per cui l'albero debba deperire.

Se permettete al proprietario che possa impunemente far deperire l'albero, vale lo stesso che gli permettiate di tagliarlo. E non è mica a dire che le cause del deperimento di un albero, che non sieno il reciderlo e l'atterrarlo, sieno infrequenti: gli onorevoli Senatori della Sardegna, che sono qui presenti, sanno benissimo che due terzi delle loro foreste sono state distrutte, non per veri tagli di piante che vi si siano fatti, perchè veri tagli non si fanno per lo più che alle quercie-rovere, dalle quali si sono cavati i legnami di costruzione navale.

La più ampia devastazione delle foreste dell'Isola, è venuta dallo scorzamento. Colà fu praticata per molti anni un'industria iniqua, alla quale fa grande concorrenza, come materia atta alle concie, il sommaco, per il che sono contentissimo che il Senatore Amari lo abbia fatto comprendere nella disposizione eccezionale dell'art. 2; vi è, ripeto, un'iniqua industria, la quale consiste nello scorzare l'albero e togliere, dopo la corteccia legnosa, quella sottostante corteccia che investe l'anima dell'albero e che si chiama *alburno*; e serve alla concia delle pelli. Quando è stata fatta quest'operazione, gli alberi restano bensì in piedi nella foresta, ma sono privi di vita e la foresta perisce.

Questo scorzamento, è una delle cause per cui la Sardegna (parlo di un paese che ho conosciuto abbastanza in altri tempi), è quasi del tutto deserta di un albero, che dopo la quercia-rovere era forse il più prezioso che avesse, ossia della quercia-sughero.

Ora, se non si mettesse la disposizione che proibisca di fare agli alberi quei guasti che possono produrne il deperimento, siccome in questi casi non c'è il fatto materiale della re-
cisione e del taglio dell'albero, il reato andrebbe del tutto impunito.

Io ho dato queste spiegazioni, le quali, mi pare debbano rassicurare l'onorevole mio amico Vitelleschi; per l'effetto di quest'articolo, non si vogliono imporre varii e puerili impedimenti al diritto del proprietario sull'albero, ma si vuol soltanto garantire la vita dell'albero stesso: spero perciò ch'egli pure vorrà votare l'aggiunta all'articolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI. Dopo le spiegazioni date dall'onorevole signor Ministro circa il concetto che informa l'aggiunta da lui proposta, io consento pienamente nella sua idea. Solamente mi rimane un dubbio sopra il modo nel quale è espressa. Io vorrei rimanere convinto che l'espressione alludesse a questa specie di operazioni o d'industrie esercitate largamente sopra le foreste, e non ai casi parziali che erano contemplati nell'articolo come era in prima redatto dal Ministro. Come idea, io vi aderisco completamente, e trovo anzi che era un vuoto che bisognava riempire.

Però quel *danno fatto all'albero* mi pare che ricordi qualche cosa di quel che è indicato nell'altro articolo, in cui si entrava in quei particolari pei quali si potrebbe colpire ogni privato che dal suo bosco volesse ricavare quegli utili ordinari d'ogni giorno nei quali l'autorità pubblica non ha niente che vedere.

Io accetterei volentieri che fosse espressa nell'articolo la sanzione che reclama il signor Ministro, purchè invece di accennare al danno dell'albero si accennasse chiaramente al praticare che si faccia d'industrie che possono nuocere alla foresta; mi contenterei altresì che semplicemente si mettesse in plurale *gli alberi* significando così che sieno vietate quelle pratiche o quelle industrie che possono portare indirettamente la morte degli alberi, e perciò della foresta stessa. A questa condizione mi dichiarerei soddisfatto.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Poichè siamo incamminati in una discussione utile, poichè essa serve a chiarire rispettivamente le idee ed a rimuovere dei dubbi, se ho scritto *danno*, non ho difficoltà a sostituirvi la parola *deperimento*.

PRESIDENTE. Ecco il suo testo: « Oppure commetteranno guasti che possano produrre il deperimento dell'albero. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Stimò meglio si dica: *degli alberi*.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo:

« Art. 18. I privati proprietari, i quali nei boschi indicati all'articolo 2 procederanno a tagli senza licenza o contrariamente al piano di economia, oppure commetteranno guasti che possano produrre il deperimento degli alberi, saranno puniti con una multa al decuplo del

danno commesso, salvo del resto il procedere in conformità ai Regolamenti di cui l'articolo 22.

» La pena non sarà inferiore al quadruplo se trattasi di alberi marchiati col martello dell'Amministrazione forestale, e se il reato sia stato commesso in tempo di notte. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Si deve dire: *pena pecuniaria* e non *multa*, e *dal doppio al decuplo*, anzichè soltanto *al decuplo*, come dice l'articolo.

Senatore AMARI, *prof.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI, *prof.* Io faccio osservare che ponendo in questo articolo il plurale di albero invece del singolare si esprime la stessa idea, e non provvediamo al caso che voleva prevenire il Senatore Vitelleschi. Io proporrei perciò che si debba mettere piuttosto: *una parte del bosco*, perchè, il dire: *albero* o *alberi*, s'intende sempre deperimento di un albero qualunque.

Io perciò sostituirei, ripeto, alla parola *alberi*, le seguenti: *una parte del bosco*, oppure, quando ciò non piacesse, proporrei che la Commissione volesse studiare e trovare un'altra espressione, la quale serva ad indicare il deperimento di una quantità considerevole di alberi e non già di un solo, perchè come ho già detto, il dire *alberi* o *albero* torna precisamente la stessa cosa.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. La Commissione non può consentire a questa proposta. L'articolo che ora noi discutiamo è una conseguenza necessaria dell'articolo quarto già votato dal Senato. Qui non si tratta di danni che alcuno porti sul fondo altrui; per questo non ci era bisogno di prendere degli speciali provvedimenti penali perchè ci provvede abbastanza il Codice penale e il Diritto Comune.

Qui siamo entrati nell'idea che quei terreni i quali sarebbero esposti a pericoli o sarebbero causa di danni quando si disboscassero, vengano sottoposti a vincolo forestale, e la disposizione di legge a questo riguardo ha bisogno di una sanzione.

Nell'articolo quarto si sono indicati i modi per fare eseguire la legge e questi modi sono le *previe licenze*, i *piani di economia* e i *regolamenti*; ed ora bisogna che diamo la sanzione

a quello che è stato stabilito prima. Fino a che la proposta del Ministero contemplava persino casi che si potevano considerare più che un guasto dell'albero un modo legittimo, ordinario, di estrarne i prodotti, la Commissione si oppose; ma quando invece la proposta del Ministero si restringe al solo caso in cui facciansi sull'albero operazioni tali le quali producano il deperimento dell'albero stesso, la Commissione non può opporsi senza che la legge che noi facciamo sia resa del tutto vana. Non credo poi opportuno l'entrare in specificazioni, persuaso come sono che l'entrare in specificazioni, sarebbe sommente pregiudicevole, perchè fatta la legge trovato l'inganno, e se noi manifestiamo uno degli artifici con cui si può portare questo deperimento degli alberi, noi certo non possiamo gareggiare d'industria con quelli che ne sapranno trovare degli altri.

Da parte mia trovo molto equivoca la proposta accettata dall'onorevole Ministro di accennare genericamente degli alberi, perchè nella pratica applicazione questa designazione indeterminata darà luogo a molti dubbi e difficoltà, come darebbe luogo a molti dubbi e molte difficoltà la proposta più larga che venne fatta dal Senatore Amari.

Su questo io non posso esprimere l'intenzione della Commissione perchè non ho potuto interrogarla ed espongo quindi un mio dubbio. Esprimo bensì il parere della Commissione, che se non si mantengono queste sanzioni penali in corrispondenza all'articolo 4 che contempla il modo dell'esecuzione della legge comprometterebbero l'esecuzione della legge stessa.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Voi avete inteso che l'onorevole Relatore della Commissione ha opportunamente avvertito che nell'articolo che si discute si tratta di fatti commessi dal proprietario del bosco nella sua proprietà.

Quest'osservazione mi conduce a presentare al Senato qualche riflessione intorno alla locuzione dell'articolo ed alla misura della pena che nell'articolo medesimo viene stabilita.

Si parla nell'articolo di *danno commesso* e si ragguaglia la pena a questo danno, prescrivendola nella misura dal doppio al decuplo del danno commesso.

Ora, ritenuto che trattasi di fatti che il proprietario commette nel fondo proprio, voi comprenderete che la espressione del danno commesso non è più nè razionale nè legale.

Convien cercar un'altra locuzione che meglio esprima quel concetto da cui deve muovere la misura della pena. Intendo benissimo quale è stato il pensiero di chi dettava quest' articolo. L' autore del progetto, penetrato della necessità di provvedere all'economia forestale, intese principalmente di parlare del danno forestale, ma è pur facile capire, come questo danno sia di difficilissima determinazione, è un danno che più facilmente si può concepire che non si possa determinare.

Ocorre inoltre una considerazione la quale cade sopra la misura stessa della pena. Se il doppio od il decuplo del *danno commesso*, per servirmi dell'espressione dell' articolo, la quale sarà in questa parte, io spero, modificata, se il doppio od il decuplo si intende e si può ammettere in relazione al fatto del deperimento dell'albero, del guasto cagionato ad uno o più alberi, non si intende poi egualmente nè si può ammettere, se voi lo riferite al taglio di un bosco.

Voi comprenderete agevolmente che il condannare colui che ha tagliato un bosco a pagare dieci volte il valore del taglio è tale una pena che propriamente sarebbe anche male qualificata se si dicesse draconiana: esce fuori assolutamente dalla misura di tutte le pene conosciute; quindi io crederei che sarebbe opportuno consiglio il rivedere in questa parte l' articolo, e trovar modo, in primo luogo, di fare scomparire quel concetto del danno commesso che, come ho detto, non può convenire al caso configurato nell' articolo; trovar modo, in secondo luogo, di ragguagliare la pena della prima contravvenzione, che è la principale, vale a dire quella del taglio non autorizzato, entro termini più ragionevoli. Vedrà la Commissione, e colla Commissione vedrà il Senato, se non sarebbe opportuno, nel caso di taglio non autorizzato, di ragguagliare la pena al valore delle piante tagliate, come in generale si suole fare nelle leggi forestali. Spero che la Commissione vorrà prendere in considerazione queste poche osservazioni che mi sono creduto in dovere di presentare al Senato.

PRESIDENTE. Secondo le osservazioni fatte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia

sarebbe il caso di rimandare quest' articolo all'esame della Commissione perchè veda di formularlo in modo che possano scomparire gli inconvenienti da lui accennati.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Nell'intento di apportare maggior chiarezza alle disposizioni che riguardano l'applicazione della penalità, io farò una domanda alla Commissione, se cioè non sarebbe più chiara la dizione, o per lo meno più chiaro il concetto, e più di tutto se la sua applicazione non sarebbe più facile se, invece di riferirci all'articolo secondo, quando qui dicesi: *I privati proprietari i quali nei boschi indicati all'articolo 2*, ci riferissimo all'articolo 3; ciò sarebbe almeno più preciso.

Noi nell'articolo 2, diamo la definizione di quali sieno i terreni che formano oggetto della presente legge. Ma questa definizione dell'articolo 2 è poi concretata nell'articolo 3, in cui si dice che questi terreni verranno compresi in determinati elenchi. Se noi quindi dicessimo qui all'articolo in cui vogliamo stabilire la penalità, che si tratta di quei boschi indicati negli elenchi di cui all'articolo 3, mi pare che sarebbe la dizione molto più determinata e meno soggetta ad equivoci.

È su questa osservazione che io richiamo l'attenzione della Commissione, senza per altro fare una concreta proposta che, al caso, mi riserverei di sottoporre al giudizio del Senato, dopo aver sentito l'onorevole Relatore, se egli vorrà avere la compiacenza di rispondermi.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Rispondo a quanto osservò l'onorevole signor Ministro di Grazia e Giustizia. La nozione del danno era già scomparsa nella nuova redazione proposta dall'onorevole Ministro di Agricoltura Industria e Commercio, cosicchè non ci sarebbe stata nessunissima difficoltà di metterla in corrispondenza anche nello articolo.

Quanto alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, che la pena sarebbe enorme quando si riferisse non tanto all'albero quanto al bosco, debbesi però osservare che in moltissime circostanze sarebbe eccessivamente tenue se si ri-

ferisse soltanto all'albero, e bisogna tener conto anche di quell'unità che è il bosco stesso.

Ora, e per togliere gli equivoci cui può dar luogo la sostituzione messa innanzi dall'onorevole signor Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, e per fare la debita parte alle osservazioni del signor Ministro di Grazia e Giustizia, senza incorrere negli inconvenienti opposti, la Commissione acconsente che se ne sospenda la deliberazione e si rinvi l'articolo alla Commissione perchè d'accordo cogli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agricoltura, Industria e Commercio si proponga una nuova redazione la quale tenga conto delle varie osservazioni che si sono fatte nel corso della discussione.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se non ha difficoltà perchè si rimandi quest'articolo alla Commissione affinchè possa farsene una nuova redazione d'accordo cogli onorevoli Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Non facendosi osservazioni, l'articolo sarà rimandato alla Commissione.

Si passa alla discussione dell'articolo 19, che suona così:

« Art. 19. I privati proprietari i quali nelle terre soggette a vincolo esercitassero il pascolo senza licenza, o non conforme al piano di economia, incorreranno nella multa dal quadruplo al decuplo del danno.

» Gli Amministratori dei Corpi morali incorreranno personalmente nella massima multa, ove si rendessero colpevoli delle infrazioni previste negli articoli precedenti, senza derogare alle pene nelle quali fossero incorsi ove avessero commesso il reato a proprio profitto. »

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relat.* Per le stesse ragioni per cui il Senato approvò il rinvio dell'articolo 18, la Commissione propone il rinvio dell'art. 19.

PRESIDENTE. Se il Senato non si oppone, sarà rinviato alla Commissione anche quest'articolo.

Leggo ora l'art. 20:

« Art. 20. Ove le infrazioni accennate dagli art. 14, 16 e 17, venissero commesse da persone estranee, saranno punite non solo con le multe minacciate dai detti articoli, ma altresì con le pene corporali inflitte dalle leggi pe-

nali generali, ove costituiscano un reato dalle medesime previsto.

» La multa per i reati previsti dall'articolo 14, non sarà inferiore alla metà del massimo, e per gli altri reati non sarà inferiore al quadruplo del danno, se trattasi di aggiudicatari di taglio, di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

» La multa non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai della Amministrazione forestale. »

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Affine di ottenere una maggiore chiarezza forse nell'articolo 20 testè letto, nel quale sta scritto: « Ove le infrazioni avvenute dagli articoli 14, 16, 17 (che verrebbe a dire ora 15, 17, 18, venissero commesse da persone estranee saranno punite ecc. », credo sia opportuno aggiungere qualche indicazione di rapporto giuridico, giacchè la parola *estranee* di per sè non è abbastanza significativa. Perciò proporrei fosse detto: *Ove le infrazioni, ecc., venissero commesse da persone estranee alla proprietà ed all'amministrazione ecc.*, il resto come nel progetto.

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. L'articolo sarebbe quindi così emendato:

« Art. 19. Ove le infrazioni accennate dagli art. 14, 16 e 17, venissero commesse da persone estranee alla proprietà od all'amministrazione, saranno punite non solo con le multe minacciate dai detti articoli, ma altresì con le pene corporali inflitte dalle leggi penali generali, ove costituiscano un reato dalle medesime previsto.

» La multa per i reati previsti dall'art. 14, non sarà inferiore alla metà del massimo, e per gli altri reati non sarà inferiore al quadruplo del danno, se trattasi di aggiudicatari di taglio, di fittaiuoli di pascoli e generalmente di persone che abbiano diritto di fermarsi nei boschi.

» La multa non sarà inferiore al sestuplo, se il danno avrà avuto luogo nei vivai e semenzai dell'Amministrazione forestale. »

Senatore **LAMPERTICO**, *Relatore*. Per la coordinazione che devesi fare, mi parrebbe conveniente che anche quest'articolo fosse rimandato alla Commissione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, sarà rinviato anche quest'articolo alla Commissione.

Leggo l'articolo seguente:

« Art. 20. Nei reati forestali la valutazione del danno sarà fatta dagli Agenti forestali, con le norme da stabilirsi, in seguito al parere del Consiglio di Agricoltura e del Consiglio di Stato.

» Potranno le parti interessate opporsi alla valutazione fatta dagli Agenti forestali innanzi ai Magistrati.

» Oltre le pene di cui nei precedenti articoli, le sentenze di condanna ordineranno il risarcimento dei danni a favore del proprietario. »

Senatore SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SCIALOJA. Anche quest'articolo dovrebbe essere rinviato alla Commissione per coordinarlo con gli altri, perchè qui mentre si parla di *danno*, si comprendono i casi degli articoli 17, 18 e 19; ma essendosi convenuto che la parola *danno* deve essere eliminata dai

due primi articoli, il presente non comprenderebbe più tutti i casi. Anzi io credo, che forse prudenza voglia, che tutti questi rimanenti articoli che concernono la parte penale, dovendo essere coordinati fra loro, e formare, dirò così, un sistema, debbano essere tutti rinviati alla Commissione, poichè, votandone qualcuno, potrebbe in quell'articolo contenersi qualche cosa che impedisse dei mutamenti necessari negli articoli precedenti.

PRESIDENTE. Secondando questa proposta dell'onorevole Scialoja, saranno rimandati alla Commissione per un nuovo esame gli ulteriori articoli di questa legge che riguardano le pene.

Domani si terrà seduta pubblica alle 2 pel seguito della discussione di questo progetto di legge, e per la discussione del progetto di legge Torelli, e di quello per l'abolizione della tassa di palatico nella provincia di Mantova.

La seduta è sciolta (ore 5).